Studio Associato Bassi-Avanzini

Dottori Commercialisti - Revisori contabili

Circolare n. 5 del 31/10/2017

Ai gentili clienti
Loro sedi

ULTIME NOVITA' FISCALI 2017

LA GENERICITA' DELLA FATTURA BLOCCA LA DETRAZIONE

La sentenza della Corte di Cassazione con ordinanza 23384/2017 blocca la detrazione Iva afferente a una fattura di acquisto qualora la sua descrizione sia generica e la documentazione di supporto dell'operazione fatturata sia altrettanto generica.

L'art. 21 comma 2 lettera g del DPR 633/72 prescrive che la fattura deve indicare la " natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell'operazione".

Tali obblighi sono richiamati anche dall'art. 226 punto 6 della Direttiva Comunitaria 2006/112/CE del Consiglio UE.

I Giudici tributari riprendono la giurisprudenza Comunitaria in materia e la **normativa Unionale** prescrive l'obbligatorietà dell'indicazione dell'entità e natura dei servizi forniti, nonché la data di ultimazione della prestazione di servizi al fine di consentire all'Amministrazione Finanziaria di controllare l'assolvimento dell'imposta dovuta e la sussistenza alla detrazione Iva. Naturalmente l'Amministrazione Finanziaria deve tener conto delle "informazioni complementari" fornite dal soggetto passivo, essendo assimilabili alla fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale. Chi chiede la detrazione deve

dimostrare le condizioni per fruirne. Tale principio vale anche ai fini della **deducibilità Irpef (Cassazione n. 9108/2012 e 24426/2013).**

Per prestazioni generiche di consulenza o contratti eccessivamente vaghi, i costi sono indeducibili se il contribuente non dimostra con documentazione scritta, o contratti di supporto il periodo di riferimento della prestazione.

TEMPI STRETTI PER LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI FINE ANNO

L'art. 2 del DL 50/2017 (conv. Legge 96/2017), riducendo significativamente i termini per l'esercizio della detrazione Iva e per la registrazione delle fatture passive del 2017, impone, fra l'altro, ai soggetti passivi, di gestire in tempi più rapidi la rilevazione degli acquisti effettuati a fine anno.

La disposizione in argomento, infatti, anticipa di **due anni** il termine ultimo per l'esercizio della detrazione Iva, stabilendo che l'imposta può essere detratta, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la stessa è divenuta esigibile e non più entro la dichiarazione del secondo anno successivo. Inoltre prevede che le fatture di acquisto e le bollette doganali debbono essere annotate sul registro Iva:

- anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione;

- e in ogni caso entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di recezione della fattura. Attenzione l'art 25 del DPR 633 riformulato non fa riferimento all'anno in cui è sorta la esigibilità dell'imposta, ma all'anno in cui il cessionario o committente ha ricevuto la fattura. Ci sono delle evidenti criticità con riferimento alla registrazione degli acquisti effettuati a ridosso della fine dell'anno di imposta. Conviene scegliere la registrazione di fine anno onde evitare l'indetraibilità Iva. Si pensa che il legislatore abbia voluto far coincidere le fatture di acquisto con le prestazioni di servizi o di vendita dei beni. Sembra una interpretazione particolarmente restrittiva e penalizzante.

Es. si effettua un acquisto il 28 dicembre e si riceve la fattura il 25 febbraio. Come procedo alla registrazione?

Se la fattura arriva entro il 16 gennaio per i *mensili* e il 16 marzo per *i trimestrali per opzione* dovrebbe essere sufficiente computare la maggior imposta a credito in tale liquidazione.

Se la fattura arriva dopo tale termine, ma entro il 30 Aprile ci potrebbero essere due soluzioni:

- si riapre l'ultima liquidazione periodica del 2017 e speriamo senza sanzioni con un credito che nasce in Dichiarazione Iva riportato nel VH e VF.

- l'annotazione nel registro Iva 2018 potrebbe portare alla semplice esposizione dell'imposta a credito nel quadro VF della Dichiarazione 2017 senza che sia computata nella liquidazione dell'ultimo periodo.

Occorre una specifica dell'Agenzia delle Entrate che è stato promesso arriverà nei tempi .

RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI E DEI TERRENI

La bozza alla legge di bilancio ripropone le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dalla legge 448/2001. In caso di approvazione anche per il 2018 le società semplici, le persone fisiche, gli enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia possono rivalutare il costo delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 01/01/2018 affrancando le plusvalenze in tutto o in parte per vendite a titolo oneroso.

A tal fine occorre che un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima sul valore della partecipazione o del terreno infine occorre che il contribuente interessato effettui il pagamento dell'8% a titolo di imposta sostitutiva entro il 30 Giugno 2018, in un'unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo. Si ricorda che anche per i terreni l'aliquota è dell'8% e non più del 4%.

SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Attualmente all'esame delle Commissioni del Senato è in discussione un disegno di legge di Bilancio in favore delle società Sportive dilettantistiche e dello sport in generale che prevede l'ampliamento della possibilità di esercitare l'attività sportiva dilettantistica anche

con scopo di lucro attraverso una forma societaria. Si tratta di un vero capovolgimento di vedute, visto che la caratteristica di queste società è sempre stato il non lucro.

L'apertura alle società di capitali sportive, di godere del regime della 398/91 e altre agevolazioni tributarie è del tutto nuovo, in quanto fino ad ora era privilegio delle società senza fine di lucro.

Ci sono alcune caratteristiche da rispettare:

- gli amministratori non devono ricoprire la stessa carica in altri Enti sportivi affiliati alla stessa federazione o Ente promotore della stessa disciplina;

- presenza presso la struttura di un Direttore Tecnico in possesso di titolo di studio tipico, ISEF, SCUOLA MAGISTRALE IN SCIENZE MOTORIE.

Se vengono rispettati i requisiti, si ha una riduzione al 50% dell'Ires e oltre agevolazioni attese dalla Commissione Europea.

Le collaborazioni non seguiranno le regole che disciplinano il lavoro subordinato, per indennità di trasferta, premi e compensi erogati "nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistiche.

I compensi non sono tassati fino a € 10.000,00 anzichè € 7.500,00, mentre per le somme eccedenti si applicherebbe la ritenuta a titolo di imposta fino a € 28.158,28 e a titolo di acconto per le somme superiori. Da un punto di vista previdenziale non dovrebbe esserci contribuzione a meno che la collaborazione sia fatta abitualmente e con progressività

Attendiamo le modifiche in corso e l'approvazione del disegno di Legge.

BONUS VERDE

Il Bons Verde riguarda la sistemazione di giardini e terrazzi e prevede una detrazione del 36% delle spese documentate e effettivamente rimaste a carico del contribuente relative agli interventi riguardanti:

- la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

- la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Tra le spese agevolabili rientrano anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi sopra elencati, sia per le abitazioni che per i condomini nel limite di € 5.000,00 per unità immobiliare in 10 quote costanti. Il disegno Legge prevede la detrazione anche per interventi eseguiti su parti comuni condominiali.

Per poter beneficiare della detrazione occorre che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. (la norma dovrà poi specificare quali pagamenti siano ritenuti idonei alla tracciabilità).

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Confermate le detrazioni anche per l'anno 2018 sia per il risparmio energetico che per le ristrutturazioni edilizie, ma con un maggior controllo da parte dell'ENEA. Vi è la possibilità di cedere a terzi tutte le tipologie di detrazioni fiscali relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e non soltanto quelle relative alle parti comuni di edifici condominiali. Vi sarà nel corso del 2018 una detrazione del 50% al posto di quella del 65% per alcune spese di riqualificazione edilizia. Ci saranno ulteriori variazioni alla bozza di Bilancio in sede di approvazione.

Nell’attesa che venga approvata la legge di bilancio e tutte le novità sopra esposte, lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.